

FOGLIO INFORMATIVO

(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

OPERAZIONI DI FACTORING PER I FORNITORI FRANCESI DEL GRUPPO STELLANTIS

Condizioni in vigore dal giorno 7 aprile 2026 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 del e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**

Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**

sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**

Società con socio unico **Mediobanca S.p.A.** soggetta a direzione e coordinamento di **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, appartenente al **Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena** iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030

Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**

Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**

Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d'Italia 31019.3**

Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**

(di seguito "**MBFACTA**" in qualità di "**Factor**")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ e-mail) _____

FACTORING PER I FORNITORI FRANCESI DEL GRUPPO STELLANTIS

◆ **A chi è rivolto il prodotto finanziario**

Il prodotto è rivolto all'impresa francese (il "**Fornitore Francese**" del Gruppo Stellantis, in qualità di "**Cliente**" di MBFACTA), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii., che fornisce beni e/o servizi, in maniera continuativa, a una o più imprese del Gruppo Stellantis (il "**Debitore**").

◆ **Caratteristiche del prodotto finanziario**

MBFACTA e Fidis S.p.A. – società finanziaria del Gruppo Stellantis (di seguito "**FIDIS**") – hanno in essere un accordo di collaborazione nell'ambito del quale MBFACTA si impegna a valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di intraprendere un rapporto di factoring con ciascun Fornitore Francese del Gruppo Stellantis che condivide le finalità del presente prodotto (cfr. "Finalità del prodotto finanziario" di seguito descritte) a condizione che FIDIS svolga una serie di attività amministrative funzionali all'instaurazione e al mantenimento di tale rapporto di factoring (ad esempio la comunicazione dei Fornitori Francesi interessati al presente prodotto e dei Crediti Pagabili dal Debitore).

Con la stipula del Contratto di Factoring tra il Fornitore Francese e MBFACTA, MBFACTA si rende disponibile ad accogliere in Cessione tutti i Crediti vantati dal Fornitore Francese nei confronti del Debitore assumendosi, nei limiti del Plafond e di quanto stabilito nel Contratto di Factoring, il rischio del mancato pagamento di tali Crediti per insolvenza del Debitore (il cd. carattere "**Pro Soluta**" della Cessione). La Cessione Pro Soluta diviene a titolo definitivo (la "**Cessione Pro Soluta A Titolo Definitivo**") in relazione ai Crediti Pagabili, con facoltà del Cliente di formulare Richiesta di Pagamento Anticipato prima dello scadere del Termine Maturity e conseguente obbligo del Cliente di corrispondere a MBFACTA gli interessi di seguito descritti (cfr. "Interessi Corrispettivi") sulle somme anticipate da MBFACTA. Di norma il rapporto di factoring non comporta un'apertura di credito al Cliente, pertanto ciascuna Parte sarà libera di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e/o preavviso. Ove venga comunicata la concessione di un fido accordato al Cliente (il cd. "**Committed**"), ciascuna Parte non potrà recedere dal rapporto prima della scadenza concordata, fatte salve le specifiche ipotesi contrattualmente pattuite.

In forza del Contratto di Factoring, il Fornitore Francese è tenuto a corrispondere a MBFACTA i compensi di seguito descritti (cfr. "Commissione Flat, "Valute" e "Spese") ed MBFACTA è tenuta a corrispondere al Fornitore Francese il Corrispettivo della Cessione, pari al valore nominale dei Crediti, che diventa esigibile: (i) al Termine Maturity (se il Cliente non ha avanzato Richiesta di Pagamento Anticipato) nel caso di Cessione Pro Soluta A Titolo Definitivo; (ii) al Termine di Pagamento in Garanzia nel caso di Cessione Pro Soluta; (iii) all'effettivo incasso del Credito ceduto laddove non operi la Garanzia Pro Soluta.

◆ Finalità del prodotto finanziario

Ottimizzazione del rapporto tra il Gruppo Stellantis e i propri fornitori francesi mediante l'efficientamento delle procedure di pagamento e l'eventuale concessione, da parte di MBFACTA, di una fonte di finanziamento del circolante.

◆ Rischi a carico del Cliente

Il Cliente assume le obbligazioni previste dal Contratto di Factoring, tra cui nello specifico la garanzia che ciascun Credito ceduto è esistente, certo, liquido ed esigibile a scadenza (le "Obbligazioni"). Ove il Cliente non adempia alle proprie Obbligazioni, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a MBFACTA, su richiesta di quest'ultima, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione, oltre spese (anche legali) e interessi pattuiti, da calcolarsi a decorrere dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione sino alla data del pagamento del Cliente. Qualora il Cliente non proceda al predetto pagamento, la titolarità del Credito rimarrà in capo a MBFACTA, che potrà stipulare transazioni con il Debitore; transazioni che il Cliente ratifica con la stipula del Contratto, accettando che il Corrispettivo della Cessione da restituire venga automaticamente e proporzionalmente ridotto.

Considerando che MBFACTA effettua il Pagamento in Garanzia nella valuta espressa nel Plafond (quindi solo in euro), resta a carico del Cliente il c.d. "rischio di cambio" (cfr. sottostante simulazione) – inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del rapporto di cambio tra due valute – qualora i Crediti siano in divisa diversa dall'euro.

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un deprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro in accensione	Importo del finanziamento in euro	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/euro all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,088	100.000	108.800	1,305	83.371	-16.629	-21.700
GBP	0,843	100.000	84.300	1,011	83.382	-16.618	-16.800

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro in accensione	Importo del finanziamento in euro	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/euro all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,088	100.000	108.800	0,870	125.057	25.057	21.799
GBP	0,843	100.000	84.300	0,674	125.074	25.074	16.899

(Cambio rilevato il 11.03.2025. Le simulazioni sono effettuate in conto capitale. Le divise presenti nelle tabelle esemplificative sono quelle più rappresentative. Finanziamenti in altre divise sono da concordare con MBFACTA).

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FACTORING PER I FORNITORI FRANCESI DEL GRUPPO STELLANTIS

	Voci	Costi
Interessi corrispettivi	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,505% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o commerciale 360)	9,505% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Periodicità liquidazione interessi: trimestrale o semestrale o annuale scelta dal Cliente a seconda delle proprie esigenze. ➤ Parametri di indicizzazione previsti nel Contratto (oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione): Rilevazione: giornaliera o media mese in corso o media mese precedente. Fonte di rilevazione: "Il Sole 24 Ore", ove non diversamente previsto. 	

	Le Parti potranno pattuire che il parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0 (la cd. " Floor Clause "). Nel caso di eventuali restituzioni/indennizzi contrattualmente previsti a favore del Factor verranno applicati i tassi di interesse di cui sopra.	
Commissioni di Factoring	Commissione "una tantum" ad ogni Cessione e da applicarsi sul valore nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note di credito (la " Commissione Flat ")	3,20%
	Commissione annuale da applicarsi solo nei rapporti Committed, sull'importo non utilizzato del fido accordato e comunicato (la " Commissione di Mancato Utilizzo ")	3,20%
Valute	Valute applicate alle erogazioni	3 giorni lavorativi antecedenti rispetto alla valuta di addebito del bonifico bancario sul conto di MBFACTA
Interessi di mora o restituzioni/indennizzo	Tasso di interesse in caso di mora o di restituzioni/indennizzo per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,505% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse in caso di mora o di restituzioni/indennizzo per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,505% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL CLIENTE

	Voci	Costi
Spese	Spese istruttoria e monitoraggio Cliente annuali (esigibili annualmente dalla data di inizio del rapporto e per tutta la vigenza dello stesso)	€ 1.000,00
	Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione
	Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge
	Spese per anticipazioni per conto del Cliente (e.g. spese notarili, spese di incasso tramite terzi) esigibili ad evento	Al costo
	Spese oggetto di specifica trattativa individuale (e.g. legali, personalizzazioni informatiche, amministrative) esigibili ad evento	Al costo condiviso preventivamente tra le Parti
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dal Contratto	Senza costo

- Le Spese applicabili al Cliente sono:
- concordate anche in deroga ad eventuali differenti (pregresse) pattuizioni;
 - addebitate anche in assenza di Cessioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. Il contratto viene stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione

(formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene tramite il portale "Digital Factoring Platform" oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

NORMATIVA A TUTELA DEL CLIENTE

- **Clausola di salvaguardia contro il rischio usura:** il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni rientranti nella categoria "Factoring", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.
- **Recesso e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali:** nei rapporti a tempo indeterminato e fatto salvo quanto concordato nei rapporti Committed, ciascuna Parte, purché adempiente, potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penali e/o spese di chiusura rapporto.
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 bis TUB in caso di rapporti indicizzati, MBFACTA, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, comunica al Cliente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità alla cd. "fallback clause" presente nel Contratto. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla Parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e MBFACTA dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Fornitore Francese. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Fornitore Francese.
"Debitore"	indica ciascuna impresa - controllata da o collegata a Stellantis N.V. ai sensi dell'art. 2359 c.c. (il "Gruppo Stellantis") – che ha sottoscritto un rapporto di fornitura a carattere continuativo con il Fornitore Francese.
"Contratto di Factoring" o "Contratto"	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e MBFACTA.
"Credito"	indica il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore Francese nell'esercizio della propria attività di impresa con il Gruppo Stellantis e quindi riferibile a somme che il Fornitore Francese ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi.

"Cessione"	indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore Francese, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce a MBFACTA i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991.
"Pro Soluto"	indica l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione (la cd. Garanzia Pro Soluta).
"Plafond"	indica l'importo massimo entro il quale MBFACTA è disposta ad assumere il rischio di insolvenza di un determinato Debitore in relazione ai Crediti ceduti ed, eventualmente, la misura dell'assunzione di rischio per ogni singolo Credito oggetto di Cessione.
"Corrispettivo della Cessione"	indica quanto dovuto da MBFACTA al Cliente a fronte della Cessione del Credito, pari al valore nominale del Credito stesso.
Richiesta di Pagamento Anticipato	indica, in relazione a ciascuna Cessione Pro Soluta A Titolo Definitivo, la richiesta avanzata dal Cliente, prima dello scadere del Termine Maturity, al fine di ricevere il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione del Credito Pagabile.
"Commissioni di Factoring"	indica il compenso, dovuto dal Cliente a MBFACTA indipendentemente dall'erogazione del finanziamento, per i servizi connessi alla gestione dei Crediti oggetto di Cessione (e.g. contabilizzazione, controllo scadenze, incasso, sollecito pagamenti, etc.) e per l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore (la " Commissione Flat ").
"Valuta"	indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro.
"Interessi corrispettivi"	indica quanto dovuto dal Cliente a MBFACTA per remunerare il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione del Credito Pagabile nel caso in cui il Cliente abbia formulato la Richiesta di Pagamento Anticipato.
"Comunicazione di Pagabilità"	indica la comunicazione con cui il Debitore, tramite FIDIS, conferma che il Credito è certo, liquido, esigibile a scadenza, relativo a forniture correttamente eseguite dal Cliente e conseguentemente pagabile a MBFACTA. Salvo differente accordo, la Comunicazione di Pagabilità del Credito avviene attraverso flusso informatico inviato dalla piattaforma a cui accedono esclusivamente il Cliente e FIDIS.
"Credito Pagabile"	indica il Credito oggetto di Cessione Pro Soluta A Titolo Definitivo in quanto la Comunicazione di Pagabilità è pervenuta a MBFACTA prima dello scadere del Termine Maturity.
"Termine Maturity"	indica la prima tra la data di effettivo incasso del Credito e la scadenza del Credito maggiorata di 30 (trenta) giorni di calendario.
"Termine di Verifica della Pagabilità"	indica il termine entro cui FIDIS deve effettuare la Comunicazione di Pagabilità o la comunicazione di contestazione del Credito. Detto termine coincide con la fine del 45° (quarantacinquesimo) giorno di calendario successivo alla scadenza del Credito.
"Termine di Pagamento in Garanzia"	indica la prima tra la data di effettivo incasso del Credito e il Termine di Verifica della Pagabilità.
"Reclamo"	indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.